REGOLAMENTO (CEE) N. 173/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1987

che fissa un contingente per il 1987, applicabile all'importazione in Portogallo di talune uova in guscio, provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, nonché talune modalità d'applicazione per i contingenti nei settori delle uova e del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 493/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa i contingenti iniziali applicabili nel 1986 in Portogallo per taluni prodotti nel settore delle uova e del pollame in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 [1], in particolare l'articolo 2,

considerando che, a seguito di un errore materiale che deve essere rettificato, l'atto di adesione non ha previsto l'applicazione di restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo dei prodotti della sottovoce 04.05 A I b) della tariffa doganale comune in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che in attesa della summenzionata rettifica, il regolamento (CEE) n. 620/86 della Commissione [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 1996/86 [3], ha istituito le suddette restrizioni, sotto forma di misure transitorie valide fino al 31 dicembre 1987;

considerando che occorre fissare il contingente per il 1987 applicando il tasso minimo d'incremento annuo del 10 % di cui all'articolo 269, paragrafo 2, lettera c) dell'atto di adesione, al contingente iniziale per il 1986;

considerando che è opportuno stabilire modalità d'applicazione analoghe a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 620/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente che la Repubblica portoghese può applicare, nel 1987, all'importazione di uova in guscio di cui alla sottovoce 04.05 A I b) della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è fissato in 1 463 t.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 620/86 si applicano ai contingenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento e al regolamento (CEE) n. 165/87 del Consiglio [4]. Tuttavia, il secondo comma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 620/86 è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 31.
[2] GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 54.
[3] GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 28.

[4] Vedi pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.